



VERBALE DELL'ASSEMBLEA STRAORDINARIA DEI SOCI

L'anno 2024, il giorno 24 del mese di MAGGIO, alle ore 16,00, in Palermo presso il centro di via Raiti n. 16, giusta convocazione del 13/05/2024, prot. 60/2024, si è riunita in seconda convocazione l'assemblea straordinaria dei soci per discutere e deliberare sul seguente

Ordine del Giorno

- 1) Modifiche statutarie E.T.S. in conformità al C.T.S.;
- 2) Varie ed eventuali

Il presidente assume la Presidenza dell'assemblea e, dato atto dei soci presenti come da foglio di presenza che resta custodito agli atti sociali,

Dichiaro

l'odierna assemblea validamente costituita ed atta a discutere e deliberare sul previsto ordine del giorno.

Viene chiamato a svolgere le funzioni di segretario il Sig. Guarneri Camillo.

Si passa quindi allo svolgimento dell'ordine del giorno.

1. Modifiche statutarie E.T.S. in conformità al C.T.S.

Prende la parola il Presidente il quale rappresenta i motivi per il quali si rende opportuno e necessario che l'Associazione, che si fregia della qualifica di Onlus, adotti la configurazione e assuma la qualifica di Ente del Terzo Settore secondo tutte le disposizioni dettate dal Codice del Terzo Settore. In particolare, l'Associazione potrebbe acquisire, avendone le caratteristiche, la configurazione di "Altro Ente del Terzo Settore".

A tal fine si rende necessario apportare talune modifiche statutarie per adeguare il vigente statuto sociale alla nuova normativa sugli Enti del Terzo Settore. Detto adeguamento consentirà poi la relativa iscrizione al Registro Unico degli Enti del Terzo Settore (RUNTS).

Il Consiglio Direttivo ha predisposto uno statuto, che si compone di 23 (ventitre) articoli, aderente a dette finalità e che al contempo conserva e conferma l'essenza dell'Associazione, la sua "mission", l'attività statutariamente e in concreto svolta, e la sua appartenenza e adesione all'AIAS Nazionale di cui è sezione e articolazione territoriale. Copia dello statuto predisposto dal Consiglio Direttivo viene distribuita a tutti i Soci presenti all'adunanza.

Si procede, pertanto, con la lettura di tutti i singoli articoli dello statuto da adottare, e il Presidente si sofferma su ciascuno di essi illustrandone il contenuto e rispondendo alle domande e alle richieste di chiarimento che vengono avanzate dai singoli Soci.

Il Presidente rappresenta, infine, che dopo aver proceduto alla iscrizione dell'Associazione al RUNTS, quale "Altro Ente del Terzo Settore", si renderà anche opportuno porre in essere successivamente quanto necessario affinché l'Associazione acquisisca anche la personalità giuridica. A tal fine dovrà farsi ricorso ad un Notaio affinché quest'ultimo accerti e verifichi la sussistenza dei requisiti relativi al patrimonio dell'Associazione; patrimonio che nello statuto predisposto dal Consiglio Direttivo, e oggi sottoposto all'attenzione e alla delibera dei Soci, risulta già indicato, in seno all'articolo 5, in euro 50.0000,00 (cinquantamila/00).

L'assemblea, udita la relazione del Presidente, condividendo l'opportunità di adeguare lo statuto sociale alla normativa degli Enti del Terzo Settore, analizzati ed esaminati i singoli articoli che compongono lo statuto, e condividendo anche l'opportunità di acquisire successivamente la personalità giuridica all'unanimità



DELIBERA

- di approvare nel suo insieme e nei singoli articoli il nuovo testo dello statuto sociale che si compone di 23 (ventitre) articoli. Copia del nuovo statuto viene allegata al presente verbale;
- di dare mandato al Presidente per il compimento di tutti gli atti necessari per l'iscrizione dell'Associazione al RUNTS, sezione "Altri Enti del Terzo Settore", ivi inclusa la facoltà di modificare e/o correggere eventuali errori che dovessero risultare ostativi per il perfezionamento dell'iscrizione al Runts;
- di dare mandato al Presidente, dopo aver perfezionato l'iscrizione al Runts, per il compimento di tutti gli atti necessari per consentire all'Associazione di acquisire la personalità giuridica dando sin d'ora per rato e valido il suo operato sotto gli obblighi di legge.

Null'altro essendo da deliberare, e nessuno avendo chiesto la parola, la riunione viene sciolta alle ore 17,00 previa lettura, approvazione e sottoscrizione del presente verbale.

Il segretario

Camillo Guarneri

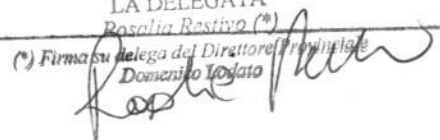


Il Presidente

Salvatore Nicitra



AGENZIA DELLE ENTRATE - DIREZIONE PROVINCIALE DI PALERMO			
UFFICIO TERRITORIALE DI PALERMO 2			
REGISTRATO IL	27/5/24	AL N.	544 SERIE 3
PAGATE €	F. Sente		
DI CUI €	PER TRASMISSIONE		
p. IL DIRETTORE PROVINCIALE			
LA DELEGATA			
Rosalia Restivo (*)			
(*) Firma su delega del Direttore Provinciale			
Domenico Lodato			



STATUTO

ASSOCIAZIONE ITALIANA ASSISTENZA AGLI SPASTICI SEZIONE DI PALERMO - ENTE DEL TERZO SETTORE



ART. 1 – Costituzione

È costituita l'Associazione denominata: **“ASSOCIAZIONE ITALIANA ASSISTENZA AGLI SPASTICI - SEZIONE DI PALERMO - ENTE DEL TERZO SETTORE”** con acronimo **“A.I.A.S. - PALERMO ETS**, ai sensi del Decreto Legislativo 3 Luglio 2017 n° 117. Essa è sezione e articolazione territoriale dell'Associazione Italiana Assistenza agli Spastici - Nazionale, Ente del Terzo Settore (A.I.A.S. - NAZIONALE ETS), e parte integrante della stessa, e ne persegue le finalità e accetta e osserva il relativo statuto facendolo proprio. Dichiaro pertanto di accettare integralmente lo statuto nazionale e i vari regolamenti dell'Associazione Nazionale e quanto in essi contenuto e di sottostare ai deliberati degli organi centrali e regionali dell'A.I.A.S.

ART. 2 - Sede

L'Associazione ha sede legale nel Comune di Palermo in via Paruta n.47. L'eventuale variazione della sede legale nell'ambito del Comune di Palermo non comporta la modifica statutaria, salvo apposita delibera del Consiglio Direttivo e successiva comunicazione agli uffici competenti.

ART. 3 – Durata

La durata dell'Associazione è a tempo indeterminato.

ART. 4 – Scopo

L'Associazione è organizzazione estranea ad ogni attività politico – partitica, religiosa e razziale.

L'Associazione non ha scopo di lucro e persegue finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, ed esercita in via esclusiva o principale una o più attività di interesse generale - tra quelle previste dall'art. 5 del D. Lgs. 117/17 - per il perseguimento, senza scopo di lucro, di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale. Essa svolge, attività aventi ad oggetto:

- a) interventi e servizi sociali ai sensi dell'articolo 1, commi 1 e 2, della legge 8 novembre 2000, n. 328, e successive modificazioni, e interventi, servizi e prestazioni di cui alla legge 5 febbraio 1992, n. 104, e alla legge 22 giugno 2016, n. 112, e successive modificazioni;
- b) interventi e prestazioni sanitarie;
- c) prestazioni Socio-sanitarie di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 14 febbraio 2001, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 129 del 6 giugno 2001, e successive modificazioni.

L'Associazione promuove iniziative ed attività tese a soddisfare i bisogni delle persone con disabilità e delle loro famiglie, a rimuovere ostacoli di ordine materiale, politico, economico e sociale e culturale che di fatto, limitano il rispetto della dignità umana ed i diritti di autonomia delle persone con disabilità e, in generale, in condizioni di fragilità, emarginazione e/o disagio,

ed impediscono il pieno sviluppo della loro personalità e la loro partecipazione alle attività culturali, politiche, economiche e sociali.

Considera basilare lo sviluppo della cultura della disabilità e della solidarietà di ogni persona, che a prescindere dallo stato di salute e dall'età ha diritto inalienabile ad una vita libera e il più possibile indipendente.

L'Associazione nel perseguimento della propria *mission* potrà svolgere le seguenti attività:

1. instaurare ed intensificare i rapporti con gli organi legislativi, internazionali, nazionali e regionali, con gli Enti locali, e centri Pubblici e privati, che attuano servizi di cura, assistenza e/o riabilitazione socio-sanitaria e/o di ricerca, allo scopo di sensibilizzarsi ad agire in sede legislativa ed operativa in armonia con le esigenze delle persone con disabilità e delle loro famiglie;
2. sollecitare gli Enti Pubblici competenti ad applicare le leggi vigenti in materia di disabilità, contribuire alla completa integrazione delle persone con disabilità realizzando servizi sociali, residenziali, diurni, comunità protette, centro Socio-riabilitativi ed educativi, che perseguano gli scopi di rendere possibile una vita di relazione integrata;
3. instaurare e mantenere intese collaborazioni e rapporti con le organizzazioni sociali e culturali e le associazioni nazionali ed estere che si occupano delle persone in situazioni di disabilità per la soluzione dei problemi che le accomunano;
4. collaborare con altri Centri ed Istituzioni, pubblici e privati, per promuovere una adeguata ed idonea riabilitazione ed inserimento sociale delle persone diversamente abili e, più in generale, appartenenti a categorie fragili, emarginate o disagiate;
5. impegnarsi a far realizzare un sistema integrato di interventi e servizi sociali, di strutture Socio-riabilitative e risorse economiche, che sia sufficiente ed idoneo a garantire una reale sicurezza sociale e condizioni di vita dignitose anche ai disabili che non possono lavorare;
6. promuovere, coordinare e gestire progetti che mirino ad aiutare le persone con disabilità e, più in generale, appartenenti a categorie fragili, emarginate o disagiate a diventare, per quanto possibile, indipendenti fisicamente, socialmente ed economicamente tramite l'acquisizione di competenze e maggiori autonomie al fine rendere loro possibile una vita di relazione integrata sotto il profilo sociale e lavorativo;
7. curare l'istruzione e la qualificazione professionale delle persone diversamente abili, favorendone l'inserimento nella scuola e nel mondo del lavoro;
8. curare, nello svolgimento della propria attività, l'occupazione di persone svantaggiate;
9. promuovere, coordinare e gestire ogni altro servizio utile al soddisfacimento dei bisogni delle persone diversamente abili e delle loro famiglie;
10. fare azioni a supporto dei familiari e del caregiver, e di sostegno psicologico individuale e/o familiare;
11. promuovere il benessere psicofisico per persone affette da disabilità

psichiche, fisiche e sensoriali;

12. prestare assistenza e consulenza tecnica in campo sociale e sanitario;

13. promuovere e sollecitare ricerche sistematiche, prioritariamente sulle cause delle patologie del neuro sviluppo, neurologiche dell'adulto (degenerative e non) e psichiche, nonché delle varie forme che causano la disabilità, la loro prevenzione e sui metodi più efficaci per attuare i vari trattamenti riabilitativi; dare alle famiglie ogni utile informazione di carattere sanitario, psicologico, educativo e legislativo per un'adeguata comprensione e gestione della situazione;

14. istituire Centri di Ricerca;

15. istituire Centri di Ricerca per l'applicazione delle più innovative tecniche nel campo dei sistemi di Comunicazione Aumentativa Alternativa e per migliorare la qualità della vita delle persone diversamente abili;

16. svolgere programmi di ricerca scientifica, tecnologica, di sperimentazione tecnica e di aggiornamento nel campo delle tecniche gestionali dei Centri di Riabilitazione per persone diversamente abili e delle tecniche ed attività riabilitative per persone affette da disabilità;

17. promuovere forme e attività terapeutiche, innovative e/o sperimentali, realizzate anche attraverso specifici progetti personalizzati o per piccolo gruppo affine a favore delle persone diversamente abili;

18. promuovere l'attività riabilitativa, l'assistenza Socio-sanitaria e psicopedagogica a favore delle persone diversamente abili;

19. promuovere l'istituzione e gestire Centri e servizi riabilitativi e Socio assistenziali di cui alle leggi 104/92 e 328/00 in favore di persone con disabilità, anche in regime di convenzione con Enti pubblici, col S.S.N. e regionale;

20. gestire strutture di Medicina Fisica e Riabilitativa, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 25 della l. 833/78, che erogano "Prestazioni di cura", rivolte alla generalità dei cittadini, e comprendano "l'assistenza medico-generica, specialistica, infermieristica, ospedaliera e farmaceutica" (così, art. 25 l. 833/78);

21. gestire Palestre della salute e Palestre sicure ai sensi e per gli effetti dell'art. 108 della l. regionale Sicilia n. 3/24, al fine di promuovere l'esercizio fisico, strutturato e adattato, come strumento di prevenzione e terapia in persone affette da patologie croniche non trasmissibili (MCNT), in condizioni cliniche stabili;

22. istituire e gestire servizi a favore delle persone con disabilità e delle loro famiglie che rientrino in quelle tesi alla integrazione sociale delle persone in situazione di disabilità, con espressa esclusione di fini di lucro, anche indiretto;

23. istituire e gestire scuole o corsi di formazione o specializzazione per operatori preposti all'azione di recupero, terapisti della riabilitazione, psicologi, assistenti sociali, educatori professionali, pedagogisti, assistenti alla persona ed ogni altra professione utile ai fini della riabilitazione della persona con disabilità, nonché corsi di qualificazione, riqualificazione ed aggiornamento per le persone in situazioni di disabilità, per aiutarle nell'integrazione sociale;

24. organizzare e gestire attività culturali di interesse sociale con finalità educative;
25. organizzare e gestire attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui al D. Lgs. N. 117/17;
26. organizzare e gestire attività turistiche di interesse sociale, culturale o religioso;
27. promozione, organizzazione e gestione di attività sportive dilettantistiche;
28. organizzare e gestire tutti i servizi inerenti l'emergenza/urgenza, sociale e sanitaria, progettazione, realizzazione e gestione di attività Socio-sanitarie-assistenziali-educative-riabilitative: servizio di assistenza domiciliare, trasporto per soggetti in difficoltà, reinserimento sociale e lavorativo, educativa domiciliare, attività ludico-educative e di cura, attività di laboratorio creativo di vario genere, produzione artigianale, informatica, attività didattico-espressive, palestra, cineforum, tempo libero ecc., attività Socio-riabilitative da svolgere in strutture residenziali e semiresidenziali, anche per soggetti provenienti dalle diverse aree del disagio sociale e familiare;

L'Associazione può esercitare inoltre attività diverse da quelle di interesse generale, secondarie e strumentali rispetto a queste ultime, entro i limiti indicati dall'articolo 6 del D.lgs. 117/2017 previa delibera dal Consiglio Direttivo della Sezione.

L'Associazione può svolgere attività di raccolta fondi al fine di finanziare le proprie attività di interesse generale, anche attraverso la richiesta a terzi di lasciti, donazioni e contributi di natura non corrispettiva. L'attività di raccolta fondi può essere svolta anche in forma organizzata e continuativa, anche mediante sollecitazione al pubblico o attraverso la cessione di beni o erogazione servizi di modico valore, impiegando risorse proprie e di terzi, inclusi volontari e dipendenti, nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza nei rapporti con i sostenitori e il pubblico.

È previsto l'obbligo di fare uso nella denominazione e in qualsivoglia segno distintivo o comunicazione rivolta al pubblico della locuzione Ente del terzo settore o l'acronimo ETS.

ART. 5 – Patrimonio Sociale e Riconoscimento della Personalità Giuridica

Il patrimonio iniziale di è € 50.000,00 costituito da somme liquide depositate su conto corrente presso Banca di fiducia, in considerazione della volontà dell'ente di acquisire e mantenere la personalità giuridica avvalendosi della procedura ex art.22 del D. Lgs. 117/17.

Il patrimonio può essere incrementato da:

1. beni mobili ed immobili che pervengono all'Associazione a qualsiasi titolo;
2. dalle entrate così costituite:
 - a) quote sociali e da eventuali contributi volontari degli associati che

potranno essere richiesti in relazione alle necessità ed al funzionamento dell'Associazione;

b) da eventuali erogazioni, contributi, donazioni e lasciti di terzi e rendite patrimoniali;

c) da contributi pubblici e privati;

d) da entrate per servizi prestati con convenzioni e da attività commerciali e produttive svolte in maniera ausiliaria e sussidiaria per lo svolgimento dell'attività statutaria.

L'Associazione A.I.A.S., sezione di Palermo, ha piena autonomia gestionale, patrimoniale, amministrativa e contrattuale.

La sezione non impegna l'A.I.A.S. Nazionale ETS, né le altre sezioni A.I.A.S., né i Comitati regionali per le obbligazioni da essa assunte. Reciprocamente, l'Associazione non è impegnata né responsabile per le obbligazioni assunte dall'A.I.A.S. Nazionale ETS, né dalle altre sezioni territoriali, né dai Comitati Regionali.

ART. 6 – Norme sull'ordinamento interno

L'ordinamento interno dell'Associazione è ispirato a criteri di democraticità, pari opportunità ed uguaglianza dei diritti di tutti gli associati. Le cariche associative sono elettive e tutti gli associati possono essere nominati.

Non è prevista alcuna differenza di trattamento tra gli associati riguardo ai diritti e ai doveri nei confronti dell'Associazione.

Art.7 - Soci

Possono essere Soci dell'Associazione tutti coloro che abbiano compiuto il diciottesimo anno di età e che accettino lo Statuto dell'Associazione, lo Statuto Nazionale ed i Regolamenti Nazionali e Regionali obbligandosi ad osservarli ed abbiano ottemperato alle norme previste per il tesseramento.

L'adesione all'Associazione è a tempo indeterminato e permanente e non può essere disposta per un periodo temporaneo, fermo restando il diritto di recesso.

L'Associazione non impone limitazioni e discriminazioni di qualsiasi natura in relazione all'ammissione degli associati e non prevede il diritto di trasferimento, a qualsiasi titolo, della quota associativa.

Possono essere Soci dell'Associazione anche altri enti del terzo settore.

L'ammissione del Socio è deliberata dal Consiglio Direttivo su richiesta scritta dell'interessato presentato da almeno due Soci.

La domanda deve contenere: il nome e cognome, il luogo e la data di nascita, la residenza e il domicilio se diverso, codice fiscale nonché recapiti telefonici e indirizzo di posta elettronica e/o PEC, la dichiarazione di accettazione dello Statuto e degli eventuali regolamenti, nonché dello statuto dell'AIAS Nazionale Ente del Terzo Settore, e la dichiarazione di volersi attenere alle deliberazioni adottate dagli organi sociali e di prestarvi osservanza.

L'organo amministrativo delibera sulla domanda secondo criteri non discriminatori, coerenti con le finalità perseguite e le attività di interesse generale svolte.

Il Consiglio Direttivo, deve provvedere in ordine alle domande di ammissione nella prima seduta utile successiva alla presentazione della domanda. La

deliberazione di ammissione, o di non accoglimento, deve essere comunicata all'interessato e annotata, a cura dell'organo amministrativo, nel libro degli associati.

In caso di diniego l'interessato può, entro 60 giorni dalla comunicazione della deliberazione di rigetto, chiedere che sull'istanza si pronunci il Comitato Regionale o, se non costituito, il Consiglio Nazionale che informa la sezione del ricorso assegnando un termine non superiore a 30 giorni per proporre controdeduzioni. Il Comitato Regionale od il Consiglio Nazionale decide in via definitiva nella prima riunione successiva alla scadenza del termine precedente; la decisione deve essere comunicata immediatamente per iscritto all'interessato ed alla sezione.

Gli associati hanno il diritto di:

- a) partecipare in Assemblea con diritto di voto, se in regola con il pagamento della quota sociale per l'anno in corso e se iscritti da almeno tre mesi nel libro dei soci;
- b) eleggere gli organi dell'Associazione;
- c) essere informati sulle attività dell'Associazione e controllarne l'andamento;
- d) prendere visione dei bilanci e consultare i libri associativi previa autorizzazione rilasciata dal Consiglio Direttivo con un preavviso di almeno 10 giorni.

Gli associati hanno l'obbligo di:

- a) rispettare il presente statuto, e gli eventuali regolamenti interni, e lo statuto dell'A.I.A.S. Nazionale;
- b) versare la quota associativa secondo l'importo, le modalità di versamento e i termini annualmente stabiliti.

Qualsiasi apporto o versamento, comunque denominati, che sia effettuato dall'Associato all'Associazione, non è ripetibile dall'Associato stesso (o dai suoi aventi causa a qualsiasi titolo) in alcun caso e, in particolare, nemmeno in caso di scioglimento dell'Associazione né in caso di morte, di estinzione, di recesso o di esclusione dell'Associato dall'Associazione.

Qualsiasi apporto o versamento, comunque denominati, che sia effettuato dall'Associato o da qualunque soggetto terzo a favore dell'Associazione, non attribuisce alcun diritto di partecipazione all'organizzazione o all'attività dell'Associazione diverso dai diritti di partecipazione all'Associazione attribuiti dallo Statuto e dalla normativa applicabile; né, in particolare, attribuisce alcuna quota di partecipazione all'Associazione o al suo patrimonio né alcuna quota di partecipazione all'Associazione che sia considerabile come di titolarità dell'Associato o del soggetto che abbia effettuato l'apporto o il versamento o che da costoro sia trasmissibile a terzi, né per successione a titolo particolare né per successione a titolo universale, né per atto tra vivi né a causa di morte.

ART. 8 – Perdita della qualità di Socio

La qualifica di Socio si perde per:

- a) recesso;
- b) per morosità nel pagamento della quota sociale al 31 dicembre di ogni

anno;

- c) per decadenza;
- d) per espulsione.

La decadenza è pronunciata nei confronti dei soci falliti, interdetti o inabilitati.

L'espulsione è adottata nei confronti dei soci che:

- a) non ottemperino o comunque violino le disposizioni del presente statuto;
- b) in qualunque modo arrechino danno materiale o morale all'Associazione;
- c) versino in stato di incompatibilità;
- d) siano riconosciuti colpevoli con sentenza definitiva di delitti contro la pubblica amministrazione, la fede, la morale, la persona o il patrimonio.

Il Socio viene sospeso cautelativamente fino all'accertamento dei fatti, nei casi in cui può essere espulso, oppure per aver compiuto atti, compresi quelli contrari allo Statuto, che possono danneggiare moralmente l'Associazione nelle sue varie articolazioni.

Il provvedimento di decadenza, di sospensione o di espulsione sono adottati dal Consiglio Direttivo della sezione.

Il provvedimento di sospensione in caso di urgenza è adottato dal Presidente dell'Associazione.

Qualora l'Associato per il quale è proposta l'esclusione sia un componente del Consiglio Direttivo, non può intervenire alla riunione in cui si discute e si delibera la decadenza, la sospensione o l'espulsione.

La deliberazione di esclusione, recante la motivazione in base alla quale la decisione è stata adottata, deve essere comunicata all'Associato escluso mediante lettera raccomandata o posta elettronica certificata.

La deliberazione di esclusione sospende, dal momento della sua comunicazione all'Associato, i diritti di partecipazione del medesimo all'attività dell'Associazione.

ART. 9 - Incompatibilità

I dipendenti della sezione non possono essere Soci della stessa. Il Consiglio Direttivo può derogare solo in casi particolari ed eccezionali, e fino al massimo del 10% (dieci per cento) di tutti i Soci della sezione, previa autorizzazione del Consiglio Nazionale a pena di inefficacia ed invalidità della delibera.

Nei casi di deroga il Socio dipendente che venga eletto ad una qualsiasi carica sociale deve optare per quest'ultima o per il rapporto di dipendenza. Se optasse per la carica sociale potrà essere insediato solo dopo aver presentato le sue irrevocabili dimissioni dal rapporto di lavoro ed essere stato integralmente e definitivamente liquidato di ogni sua spettanza con quietanza liberatoria.

ART. 10 - Volontari

L'Associazione può avvalersi dell'opera di volontari.

L'Associazione è tenuta ad iscrivere in un apposito registro i volontari che svolgono attività non occasionale.

I volontari sono persone che per loro libera scelta svolgono, per il tramite

dell'Associazione, attività in favore della comunità e del bene comune, mettendo a disposizione il proprio tempo e le proprie capacità.

La loro attività deve essere svolta in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, neanche indiretto, ed esclusivamente per fini di solidarietà. L'attività dei volontari non può essere retribuita in alcun modo nemmeno dai beneficiari.

Ai volontari possono essere rimborsate dall'Associazione soltanto le spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata, entro i limiti massimi e alle condizioni preventivamente stabilite dall'organo di amministrazione.

Sono in ogni caso vietati i rimborsi spese forfettari.

Le spese sostenute dai volontari possono essere rimborsate nei limiti di quanto previsto dall'articolo 17 del D. Lgs 117/17.

La qualità di volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l'Associazione.

L'Associazione deve assicurare i volontari contro gli infortuni e le malattie connessi allo svolgimento dell'attività di volontariato, nonché per la responsabilità civile verso i terzi.

ART. 11 – Organi dell'Associazione

Sono organi dell'Associazione:

- a) l'Assemblea dei Soci;
- b) il Consiglio Direttivo;
- c) il Presidente;
- d) l'Organo di controllo, da nominarsi obbligatoriamente solo al verificarsi delle condizioni di cui all'articolo 30 del D.Lgs 117/17;
- e) l'Organo di Revisione legale dei conti, da nominarsi obbligatoriamente solo al verificarsi delle condizioni di cui all'articolo 31 del D.Lgs 117/17, salvo il disposto dell'articolo 30, comma 6;

I compensi ad amministratori, sindaci e chiunque rivesta cariche sociali all'interno dell'Associazione devono essere proporzionati all'attività effettivamente prestata da ognuno, alle responsabilità assunte e alle specifiche competenze e comunque nei limiti previsti dall'art. 8 lettera a del D.Lgs. 117/17.

La misura del compenso dovrà essere fissata dall'Assemblea ordinaria dei Soci con apposita deliberazione.

L'Associazione ETS deve provvedere ad assicurare, in forma collettiva o numerica, coloro che vengono eletti alle cariche sociali, ed i volontari che collaborano non saltuariamente, contro gli infortuni connessi con lo svolgimento delle attività relative alla carica, nonché per la responsabilità civile verso terzi.

ART. 12 – Assemblea

La Sezione assicura la gestione democratica attraverso organismi liberamente eletti dall'Assemblea dei soci. L'Assemblea è costituita da tutti i soci dell'Associazione ed è l'organo sovrano dell'Associazione stessa.

L'Assemblea deve essere convocata almeno una volta l'anno, entro sei mesi dalla chiusura dell'esercizio, per l'approvazione del bilancio di esercizio (o rendiconto di cassa). L'Assemblea inoltre deve essere convocata dal Presidente quando se ne ravvisi la necessità, oppure quando ne sia fatta richiesta dall'Organo di controllo oppure né è fatta richiesta motivata da almeno un terzo degli associati.

L'Assemblea ha le seguenti competenze inderogabili:

- a) elegge, nomina e revoca i componenti gli organi associativi e ne determina gli eventuali compensi;
- b) nomina e revoca, se previsto, il soggetto incaricato della revisione legale dei conti;
- c) approva il bilancio di esercizio (o rendiconto di cassa);
- d) delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali e promuove azione di responsabilità nei loro confronti;
- e) delibera sulle modificazioni dell'atto costitutivo e lo statuto;
- f) approva l'eventuale regolamento dei lavori Assembleari;
- g) delibera lo scioglimento, la trasformazione, la fusione o la scissione dell'Associazione;
- h) delibera su ogni altro argomento posto all'ordine del giorno sottoposto al suo esame da parte del Consiglio Direttivo o altro organo sociale;
- i) delibera sugli altri oggetti attribuiti dalla legge, dall'atto costitutivo o dallo statuto alla sua competenza.

Nell'Assemblea hanno diritto di voto tutti coloro che sono iscritti da almeno tre mesi nel libro degli associati e siano in regola con il pagamento della quota sociale per l'anno corrente.

Ciascun associato ha diritto ad un voto e può delegare ad altro Socio con apposita delega anche in calce all'avviso di convocazione. Ciascun Socio può rappresentare sino ad un massimo di 3 soci, o un numero massimo di 5 soci ove il numero dei soci sia superiore a 500.

Le deliberazioni dell'Assemblea vengono prese per alzata di mano, per appello nominale o per scrutinio segreto in caso di votazioni aventi per oggetto persone fisiche.

Le elezioni del Presidente e dei membri del Consiglio Direttivo hanno luogo a scrutinio segreto.

L'intervento in Assemblea è possibile anche attraverso mezzi di telecomunicazione, come anche l'espressione del voto per corrispondenza o in via elettronica, purché sia possibile identificare l'identità dell'associato che partecipa al voto.

La convocazione dell'Assemblea avviene mediante comunicazione scritta, contenente l'indicazione del luogo, del giorno e dell'ora della riunione sia di prima che di seconda convocazione, l'ordine del giorno e l'elenco delle materie da trattare, trasmessa almeno otto giorni prima dell'adunanza all'indirizzo risultante nel libro dei soci dell'Assemblea.

L'adunanza di seconda convocazione deve essere fissata almeno 24 ore dopo la prima convocazione.

L'Assemblea è validamente costituita e legittimata a deliberare in prima convocazione con la presenza della metà degli associati, in proprio o per

delega, e in seconda convocazione qualunque sia il numero dei presenti, in proprio o per delega.

Le deliberazioni dell'Assemblea sono adottate a maggioranza dei voti degli associati presenti sia in prima che seconda convocazione.

Per modificare lo Statuto occorre, in prima convocazione, la presenza dei due terzi degli aventi diritto a partecipare con diritto di voto all'Assemblea e, in seconda convocazione la presenza della metà più uno degli aventi diritto al voto. L'Assemblea delibera le modifiche dello statuto con il voto favorevole della maggioranza degli intervenuti.

Per deliberare lo scioglimento dell'Associazione e la devoluzione del patrimonio occorre il voto favorevole di almeno tre quarti degli associati.

L'Assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio Direttivo e, in mancanza, dal vice-Presidente e, in mancanza, su designazione dei presenti, da qualsiasi altro aderente all'Associazione.

Spetta al Presidente dell'Assemblea constatare la regolarità delle deleghe ed in genere il diritto di intervento in Assemblea.

ART. 13 - Consiglio Direttivo

L'Associazione è amministrata da un Consiglio Direttivo composto da 3 o 5 membri, compreso il Presidente ed il Vice Presidente. L'Assemblea elettiva stabilirà, in occasione di ogni elezione del Consiglio Direttivo, e prima di procedere a detta elezione, se l'organo per il successivo triennio dovrà essere composto da 3 o 5 membri.

I consiglieri devono essere soci dell'Associazione, durano in carica per tre anni e sono sempre rieleggibili.

Possono rivestire cariche sociali i soci iscritti al 31 dicembre dell'anno precedente che abbiano rinnovato il tesseramento per l'anno in corso.

Si applica l'articolo 2382 cod. civ. inerente alle cause di ineleggibilità e decadenza.

Gli amministratori, entro 30 giorni dalla notizia della loro nomina, devono chiedere l'iscrizione nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore, indicando oltre alle informazioni previste nel comma 6 dell'articolo 26 del D.lgs 117/17, a quali di essi è attribuita la rappresentanza dell'Associazione e precisando se disgiuntamente o congiuntamente.

Il Consiglio Direttivo elegge al suo interno il Vice Presidente e il Segretario.

Il Consiglio Direttivo può attribuire a uno o più dei suoi membri oppure, a mezzo del Presidente, anche a estranei (mediante apposite procure ad acta, ad negotia e ad lites) il potere di compiere determinati atti o categorie di atti in nome e per conto della Associazione.

La carica di Consigliere si perde per:

- a) dimissioni, rassegnate mediante comunicazione scritta al Consiglio Direttivo;
- b) revoca da parte dell'Assemblea;
- c) sopraggiunte cause di incompatibilità di cui all'articolo 9 dello Statuto;
- d) perdita della qualità di associato al verificarsi di una delle condizioni previste dall'articolo 8 dello Statuto.

Ove per qualsiasi causa venga meno la maggioranza dei consiglieri, il

Consiglio Direttivo in carica decade e il Presidente o il Consigliere più anziano per età convocherà al più presto l'Assemblea per l'elezione del nuovo Consiglio Direttivo.

Al Consiglio Direttivo sono attribuite le seguenti funzioni:

- a) eseguire le deliberazioni dell'Assemblea;
- b) la gestione dell'Associazione in ogni suo aspetto secondo gli indirizzi delineati dall'Assemblea;
- c) nominare il Vice Presidente e il Segretario;
- d) redigere la situazione patrimoniale, economica e finanziaria dell'Associazione o rendiconto di cassa e l'eventuale bilancio sociale;
- e) deliberare l'ammissione e l'esclusione degli associati;
- f) amministra i beni dell'Associazione;
- g) può delegare l'adempimento di particolari compiti a singoli membri o a commissioni appositamente nominate;
- h) provvede per ogni altra necessità dell'Associazione;
- i) delibera l'eventuale svolgimento di attività diverse e ne documenta il carattere secondario e strumentale rispetto alle attività di interesse generale.

Il Consiglio Direttivo è convocato dal Presidente, salvo urgenza motivata, almeno 5 giorni prima dell'adunanza, ogni qual volta questi lo ritenga opportuno oppure sia fatta richiesta da almeno un terzo dei consiglieri o dall'Organo di controllo.

L'organo di amministrazione è validamente costituito quando è presente la maggioranza dei componenti.

Le deliberazioni dell'organo di amministrazione sono assunte a maggioranza dei presenti. In caso di parità prevale il voto del Presidente.

Il membro del Consiglio Direttivo che non partecipi con giustificato motivo a tre sedute consecutive decade di diritto dalla carica.

Alla sostituzione si provvede entro la prima riunione del Consiglio Direttivo successiva alla sua decadenza, nominando il primo dei non eletti. Allo stesso modo si provvede ove per qualsiasi motivo un eletto non accetti la carica o si dimetta dalla stessa.

Il Consigliere in surroga scade col termine naturale del mandato del Consiglio Direttivo in carica.

A tutti i componenti il Consiglio Direttivo spetta il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata ai fini dello svolgimento della funzione.

Il Consiglio Direttivo può farsi coadiuvare da comitati tecnico-scientifici cui demandare il compito di fornire pareri su questioni organizzative, tecniche, scientifiche, giuridiche ed editoriali, al fine di migliorare ogni attività che l'Associazione si propone di effettuare nell'ambito dello spirito statutario. Essi durano in carica per il medesimo periodo del Consiglio.

ART. 14 – Presidente

Al Presidente dell'Associazione spetta la rappresentanza legale dell'Associazione stessa di fronte ai terzi anche in giudizio.

Il Presidente è eletto dall'Assemblea dei Soci è dura in carica tre anni ed è rieleggibile. Il Presidente convoca e presiede l'Assemblea e il Consiglio

Direttivo, cura l'esecuzione delle relative deliberazioni, sorveglia il buon andamento amministrativo dell'Associazione, verifica l'osservanza dello Statuto e dei regolamenti.

ART. 15 – Vice Presidente

Il Vice Presidente sostituisce il Presidente in ogni sua attribuzione ogni qual volta sia impedito all'esercizio delle proprie funzioni.

ART. 16 – Il Segretario

Il Segretario svolge la funzione di verbalizzante delle adunanze dell'Assemblea e del Consiglio Direttivo.

Il Segretario cura la tenuta del libro verbali assemblee e del Consiglio Direttivo.

ART. 17 – Libri dell'Associazione

L'Associazione deve tenere i seguenti libri:

- a) libro degli associati o aderenti;
- b) libro delle adunanze e deliberazioni dell'Assemblea;
- c) libro delle adunanze e deliberazioni dell'organo di amministrazione;
- d) il registro dei volontari dell'Associazione che svolgono la loro attività in modo non occasionale;
- e) libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Organo di controllo, ove ricorrono le condizioni della nomina.

Gli associati hanno diritto di esaminare i suddetti libri associativi mediante formale richiesta da far pervenire al Consiglio Direttivo con un preavviso di dieci giorni.

ART. 18 - Organo di controllo e di Revisione legale dei conti

Al superamento dei limiti previsti dall'art. 30, comma 2, D.Lgs. 117/17, deve essere nominato dall'assemblea un "organo di controllo", anche monocratico, che rimane in carica tre anni ed i suoi componenti sono rieleggibili.

L'Assemblea, di volta in volta, delibera se l'organo di controllo per il successivo triennio deve essere collegiale o monocratico.

L'Organo di controllo, se collegiale, è composto da tre membri effettivi eletti dall'Assemblea non necessariamente tra gli associati. I componenti dell'Organo di controllo devono essere scelti tra le categorie di soggetti di cui all'art. 2397 comma 2 del Codice Civile. Nel caso di organo collegiale tali requisiti devono essere posseduti almeno da uno dei componenti. Esso nomina al suo interno un Presidente.

Delle proprie riunioni l'Organo di controllo redige apposito verbale il quale va trascritto nel libro verbali delle adunanze e delle deliberazioni di tale organo. Nel caso in cui, per dimissioni o altre cause, uno o più membri dell'Organo di controllo decadano dall'incarico prima della scadenza del mandato, si provvede alla sostituzione degli stessi tramite una nuova elezione da parte dell'Assemblea.

I membri dell'Organo di controllo, a cui si applica l'articolo 2399 del Codice Civile, devono essere indipendenti ed esercitare le loro funzioni in modo

obiettivo ed imparziale. Essi non possono ricoprire altre cariche all'interno dell'Associazione.

È compito dell'Organo di controllo:

- a) vigilare sull'osservanza della legge e dello statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione con riferimento alle disposizioni del D. Lgs. 231/2001, qualora applicabili;
- b) vigilare sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile dell'associazione e sul suo concreto funzionamento;
- c) esercitare il controllo contabile;
- d) esercitare compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, avuto particolare riguardo alle disposizioni di cui agli articoli 5, 6, 7 e 8 del D. Lgs. 117/17;
- e) attestare che l'eventuale bilancio sociale sia redatto in conformità alle disposizioni di cui all'articolo 14 del D. Lgs. 117/17 e predisporre la relazione;
- f) partecipare, senza diritto di voto, alle riunioni del Consiglio Direttivo e dell'Assemblea, alle quali presenta la relazione annuale sul bilancio di esercizio.

Al superamento dei limiti previsti dall'articolo 31, comma 1, del D. Lgs. 117/17, deve essere nominato un Revisore Legale dei conti o una società di revisione legale iscritta nell'apposito registro. Il soggetto incaricato della revisione legale rimane in carica tre anni ed è rieleggibile. Nel caso in cui, per dimissioni o altre cause, il componente dell'organo di revisione decada dall'incarico prima della scadenza del mandato, si provvede alla sua sostituzione tramite una nuova elezione da parte dell'Assemblea.

Il soggetto incaricato alla revisione legale dei conti deve essere indipendente ed esercitare le sue funzioni in modo obiettivo ed imparziale, oltre a non poter ricoprire altre cariche all'interno dell'associazione esclusa la carica di Organo di controllo.

Alternativamente, ai sensi dell'articolo 30, comma 6, la revisione legale può essere attribuita all'Organo di Controllo. In questo caso, ove l'organo sia collegiale, tutti i suoi componenti devono essere revisori legali e possono essere scelti tra i non Soci.

ART. 19 – Divieto di distribuzione degli utili

Il patrimonio dell'Associazione, comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate, è utilizzato esclusivamente per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

L'Associazione ha il divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili e avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate, ai propri associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi associativi, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo.

ART. 20 – Bilancio di esercizio

L'esercizio si chiude il 31 dicembre di ogni anno.

Il Consiglio Direttivo deve redigere entro 6 mesi il bilancio di esercizio formato dallo stato patrimoniale, dal rendiconto gestionale, con l'indicazione dei proventi ed oneri dell'ente, e dalla relazione di missione che illustra le poste di bilancio, l'andamento economico e gestionale dell'ente e le modalità di perseguimento delle finalità statutarie, in conformità a quanto disposto dall'articolo 13 del D. Lgs. 117/2017.

Il bilancio dovrà essere sottoposto all'approvazione dell'Assemblea dei soci entro 180 giorni dalla chiusura dell'esercizio, in tempo utile al successivo deposito entro il 30 giugno di ogni anno al RUNTS, come disposto dall'articolo 48 comma 3 del D. Lgs. 117/17.

ART. 21 – Bilancio sociale ed informativa sociale

Se i ricavi, rendite, proventi o entrate comunque denominate sono superiori a 1 milione di euro annui, l'Associazione deve redigere e depositare presso il Registro unico nazionale del terzo settore, e pubblicare sul proprio sito internet, il bilancio sociale.

ART. 22 – Scioglimento e devoluzione del patrimonio residuo

Lo scioglimento dell'Associazione è deliberato dall'Assemblea dei soci con le maggioranze previste dall'art. 12.

In caso di mancanza di soci, mancanza di scopi e finalità dell'Associazione e/o se la sezione agisce con l'acronimo A.I.A.S o sue assonanze letterarie non osservando lo Statuto dell'Associazione e quello dall'A.I.A.S. Nazionale lo scioglimento della Sezione sarà assunto per decisione dell'Assemblea Nazionale dell'A.I.A.S.

L'Assemblea che delibera lo scioglimento nomina anche uno o più liquidatori e delibera sulla destinazione del patrimonio residuo, il quale è devoluto, previo parere positivo dell'ufficio regionale del registro unico nazionale del terzo settore, e salva diversa destinazione imposta dalla legge, ad altri enti del terzo settore, con priorità in favore di altre sezioni A.I.A.S. purché costituite quali ETS, preferibilmente della stessa regione, o in favore dell'A.I.A.S. Nazionale ETS, e in mancanza alla Fondazione Italia Sociale.

ART. 23 – Rinvio

Per quanto non previsto nel presente statuto, si applica quanto previsto dal Decreto Legislativo n° 117/17 (Codice del Terzo Settore) e, per analogia ed estensione, le norme dello Statuto nazionale dell'A.I.A.S., oltre alle norme del Codice Civile e delle altre leggi in materia in quanto compatibili. Il presente statuto entra immediatamente in vigore a seguito dell'approvazione dell'Assemblea dei Soci. Le disposizioni contenute nel presente statuto, incompatibili con la qualifica di Onlus, acquistano efficacia solo dopo aver ottenuto l'iscrizione al Runts.